Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°273 TFT 17 del 08 febbraio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 08 febbraio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 10/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MESSINA MASSIMO (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Polisportiva Alqamah).

Con nota 5321/1173 pfi16-17 CS/sds del 15/12/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, e più precisamente:
Il sig. Massimo Messina, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Soc. A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C., per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere dissimulato in data 13/12/2016 il trasferimento dei calciatori Grassotti Gerardo e Spezia Claudio dalla Società Cinque Torri Trapani alla Società Polisportiva Alqamah F.C., la quale in data 15/12/2016 trasferiva in prestito gli stessi calciatori alla suddetta Cinque Torri Trapani, al solo fine di consentire ai predetti calciatori di potere scontare la squalifica per una giornata e partecipare alla gara Cinque Torri Trapani/F.C. Gattopardo del 18/12/2016, valvole per il campionato di Promozione, Girone A, del C.R. Sicilia;
All'udienza dibattimentale odierna nessuno è comparso per il deferito, benchè sia stato regolarmente citato, né lo stesso, nei termini procedurali, ha fatto pervenire documenti e memoria a discolpa.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento ed ha chiesto l'applicazione dell'inibizione per mesi sei a carico del sig. Massimo Messina.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato in punto di fatto al deferitio risulta provato non solo dai documenti acquisiti dalla Procura Federale in sede di indagini.
In particolare il sig. Giulio D'Alì Solina, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Cinque Torri Trapani in data 13 dicembre 2016 sottoscriveva, unitamente al sig. Massimo Messina ed ai sig.ri Gerardo Grassotti e Spezia Claudio (calciatori tesserati per la A.S.D. Cinque Torri Trapani) i moduli relativi ai trasferimenti di questi ultimi dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani alla A.S.D. Polisportiva Alqamah F.C., società quest'ultima militante nel campionato di 2° Cat., al fine di fare scontare ai predetti giocatori, durante il turno infrasettimanale che avrebbe giocato la A.S.D. Alqamah F.C., la squalifica automatica per una giornata in ragione della loro espulsione avvenuta nel corso della gara disputata il giorno 11.12.2016 (vedi C.U. n. 202 del 14/12/2016), con la conseguenza che una volta ritrasferiti in prestito dalla Polisportiva Alqamah alla A.S.D. Cinque Torri Trapani gli stessi hanno potuto disputare la successiva gara giocata dalla A.S.D. Cinque Torri Trapani in data 18/12/2016 contro la F.C. Gattopardo.
Ciò posto, è pacifico sia nella giurisprudenza endofederale che in quella di legittimità del C.O.N.I. che in subiecta materia il sistema delineato dall'art. 22 commi da 2 a 6 del C.G.S. è un sistema "*rigido"* nel senso che la società non ha margini di scelta circa la competizione in cui fare scontare la sanzione inflitta al calciatore e ciò al fine di eliminare incertezze o elusioni ed assicurarne, conseguentemente, la giusta afflittività (ex plurimis

Collegio di Garanzia dello Sport dec. 35/2017, Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. dec. 12/2012)
Ora è evidente che con la denunciata triangolazione la A.S.D. Cinque Torri Trapani, con il consenso dell'Alqamah, ha inteso eludere il principio di afflittività della sanzione utilizzando un procedimento di per sé legittimo quale il trasferimento dei calciatori ad altra società, ma ciò che è risultato e risulta illegittimo è che la causa concreta negoziale non era quella propria dell'atto posto in essere ma bensì altra ed in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.) e cioè quella di non fare scontare la sanzione inflitta ai suoi calciatori nei modi e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 22 commi 2 e 3 e 45 comma 2 del C.G.S. così da potersi presentare alla gara successiva con la migliore formazione possibile.
Ciò trova conforto anche nella circostanza che i predetti calciatori, rimasti in prestito alla A.S.D. Cinque Torre Trapani fino al termine della stagione sportiva, una volta, a vario titolo, svincolati dalla Polisportiva Alqamah F.C. si sono ritesserati per la A.S.D. Cinque Torri Trapani.
Da quanto sopra ne consegue che il sig. Massimo Messina è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. contestata per avere agevolato, con il proprio concorso, l'elusione delle norme codificate nel C.G.S. e relative alle modalità di esecuzione delle squalifiche.
La richiesta della Procura Federale va pertanto accolta se pur ridefinita come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale dispone applicarsi a carico del sig. Massimo Messina la sanzione di mesi due di inibizione.
Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI